

V.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1871

Presidenza TORRE ARSA.

**SOMMARIO** — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggio — Giuramento del Senatore Acton — Presentazione di cinque progetti di legge, di cui è accordata l'urgenza — Approvazione per articoli del progetto di legge per estendere agli Ufficiali ed assimilati della R. Marina la legge 3 luglio 1871, n. 330, sulla riforma degli Ufficiali ed assimilati dell'Esercito — 2. per estendere agli Ufficiali ed assimilati della R. Marina la legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli Ufficiali ed assimilati dell'Esercito — 3. per la conversione in legge del R. Decreto 19 luglio 1871 col quale fu fissato il prezzo massimo della affrancazione dal servizio militare di prima categoria — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 7 luglio 1866 per il riussoldamento con premio — Spiegazione chiesta dal Senatore Bixio al Ministro della Guerra — Risposta del Ministro — Replica del Senatore Bixio — Approvazione dei due articoli della legge — Discussione del Bilancio di definitiva previsione della Entrata e della Spesa per l'anno 1871 — Ministero delle Finanze — Spiegazione chiesta dal Senatore Bixio sul concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi cui rispondono il Ministro delle Finanze e il Senatore Gadda — Replica del Senatore Bixio, e dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione dei capitoli dell'Entrata — Discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di aumentare in via provvisoria il numero dei Consiglieri della Corte d'Appello di Genova — Modificazione all'articolo unico del progetto, proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, accettata dall'Ufficio Centrale — Ripresa della discussione dei bilanci. — Proposta del Ministro delle Finanze, approvata dalla Commissione e dal Senato — Approvazione dei ricpiloghi e dei totali della Spesa — Discussione ed approvazione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia — Discussione del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri — Raccomandazione del Senatore Bixio, cui risponde il Ministro della Marina — Approvazione del Bilancio — Presentazione di una Tabella relativa al Bilancio dell'Istruzione Pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Marina, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizione:

« N° 4510. Il Consiglio Provinciale di Massa e Carrara fa istanza perchè dal Parlamento venga respinto il progetto di legge riguardo al subparto del contingente d'imposta fondiaria attribuito al compartimento Modenese, e qualora sia conservata la divisione del Regno in comparti-

menti catastali, la Provincia di Massa e Carrara venga staccata dal Compartimento Modenese ed unita al Toscano. »

Fa omaggio al Senato: Il signor Giacomo Colotta, consigliere provinciale di Venezia, d'una sua *Relazione intorno ai mezzi di ottenere la intera e perfetta liberazione delle terre.*

I signori Senatori: Pepoli Carlo, Giustinian, Monaco La Valletta, Cittadella, Serra Francesco, Cambray-Digny, Fenzi domandano il congedo di un mese; e i signori Senatori Audinot, Meuron, Pasolini, Cialdini, Miniscalchi-Erizzo, di quindici giorni, che loro è dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato

il Senatore Acton, invito i signori Senatori Ceruti e Chiavarina ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Acton nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Acton del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è al Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato cinque progetti di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione delle spese del 1872, cioè, uno per le Finanze, l'altro per gli Affari Esteri, l'altro per la Guerra, l'altro per la Marina e il quinto per il Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

Non occorre che io dica al Senato che sono nella necessità di chiederne l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno trasmessi alla Commissione permanente di Finanza.

Siccome poi n'è stata domandata l'urgenza, interrogo il Senato se l'ammette.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Essendo presente l'onorevole Ministro della Marina, cominceremo dal mettere in discussione il progetto di legge per estendere agli Ufficiali ed assimilati della R. Marina la legge 3 luglio 1871, n. 330, sulla riforma degli Ufficiali ed assimilati dell'esercito.

Il Senatore, *Segretario*, Chiesi dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1° per metterlo ai voti.

« Le disposizioni contenute nella Legge 3 luglio 1871, N. 330, sono estese agli Ufficiali ed assimilati di grado militare della Regia Marina in servizio effettivo, in disponibilità od aspettativa. Però il termine di diciotto mesi, di cui al primo comma dell'art. 1. di detta Legge, comincerà a decorrere dalla promulgazione della presente. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Gli effetti dell'art. 3 della Legge sono estesi agli Ufficiali del soppresso Stato Maggiore dei Porti, agli Ufficiali del soppresso Personale di Amministrazione e di Direzione dei Bagni penali, ed ai già Cappellani di 2ª Categoria. »

(Approvato.)

« Art. 3. Alla pensione di riforma, di cui al capoverso b) dell'art. 4, sarà aggiunta la quota corrispondente all'aumento devoluto pel numero delle campagne di guerra fatte pel servizio militare a bordo dei Regi Legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, come è computato a norma delle Leggi 20 giugno 1851, Num. 1208; 19 luglio 1857, N. 2312 e 26 marzo 1865, N. 2217. »

(Approvato.)

Lo squittinio segreto si farà in unione cogli altri progetti di legge.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per estendere agli Ufficiali ed assimilati della Regia Marina la legge 31 luglio 1871, N. 393, sui matrimoni degli Ufficiali ed assimilati dell'Esercito.

Prima di dare lettura del progetto, domando al sig. Ministro se accetta le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLA MARINA. Le accetto.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura del progetto modificato dall'Ufficio Centrale.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

« Articolo unico. Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio, n. 393, che regolano i matrimoni degli Ufficiali dell'Esercito e degli Impiegati assimilati per legge a grado militare, sono estese, a far tempo dalla promulgazione della presente legge, agli Ufficiali ed assimilati a grado Militare della Regia Marina.

» Però i Guardia Marina non potranno mai ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore SERRA FRANCESCO M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA FRANCESCO M. Io ho domandato la parola per fare una semplice avvertenza intorno alla redazione di questo articolo.

Nello stampare le modificazioni dell'Ufficio Centrale si è detto: *le disposizioni contenute nella legge 31 luglio n. 393*, senza indicare l'anno in cui questa legge del 31 luglio venne promulgata: bisognerebbe perciò aggiungere, dopo le parole 31 luglio, la data dell'anno 1871.

**PRESIDENTE.** L' Ufficio Centrale accetta l'aggiunta proposta dal Senatore Serra?

Senatore **CACCIA**, *Relatore*. Accetto.

**PRESIDENTE.** Il signor Ministro pure accetta?

**MINISTRO DELLA MARINA.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo colla aggiunta proposta dal Senatore Serra.

« Articolo unico. Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1871, n. 393, che regolano i matrimoni degli Ufficiali dell'Esercito e degli Impiegati assimilati per legge a grado militare, sono estese, a far tempo dalla promulgazione della presente legge, agli Ufficiali, ed assimilati a grado militare della Regia Marina.

» Però i Guardia Marina non potranno mai ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio. »

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge constando di un solo articolo, si rimanderà per la votazione allo squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per la conversione in legge del Regio Decreto 19 luglio 1871, col quale fu fissato il prezzo massimo dell'affrancazione dal servizio militare di prima categoria.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. dà lettura del progetto:)

« Articolo unico. È data forza di legge al Regio Decreto del 19 luglio 1871, n. 370, col quale fu stabilito il prezzo massimo della tassa di *affrancazione dal servizio militare di prima categoria* nella somma di Lire *Due milaseicento*.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per modificazioni alla legge 7 luglio 1866 per il riassoldamento con premio.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge il progetto:)

(*V. infra.*)

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Senatore **DIXIO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **DIXIO**. Desidero soltanto di domandare uno schiarimento al signor Ministro della Guerra. A me pare che con questo progetto di legge si comprometta in qualche guisa un principio che sembrava voler stabilire definitivamente il signor Ministro della Guerra con altre leggi finora da esso presentate al Parlamento, il prin-

cipio cioè dell'abolizione del riassoldamento nell'Esercito. Il progetto attuale sembra invece consacrare il riassoldamento.

Io non voglio dare ora un giudizio sulla questione; dichiaro che sono in modo assoluto contrario al riassoldamento nell'esercito; ma ora desidero soltanto di sapere dal signor Ministro, se è sua intenzione di regolarizzare semplicemente con l'attuale progetto la condizione degli uomini che si trovano attualmente nell'esercito, o se è invece suo pensiero di conservare il riassoldamento in modo definitivo, regolandolo colla legge che ora si sta esaminando.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Non si tratta qui di stabilire un principio nuovo. Il Senato sa che esiste una legge in data 7 luglio 1866, la quale regola l'affrancazione, il modo cioè con cui gli iscritti possono liberarsi dal servizio militare, e nello stesso tempo stabilisce le norme per i sotto-ufficiali, caporali e soldati, i quali, terminata la loro ferma, sono disposti ad intraprenderne un'altra, mediante un premio che viene prelevato non dalle casse dello Stato, ma da una Cassa militare, la quale trae i suoi proventi dalle somme che si versano dagli affrancati. Colla legge che il Parlamento ha approvato nel corrente anno sulle nuove basi per il riordinamento dell'esercito, si è già portato un cambiamento alla legge preaccennata del 7 luglio 1866, per ciò che riguarda l'affrancazione, inquantochè quest'ultima ammetteva l'affrancazione assoluta dal servizio militare, mentre la legge nuova stabilisce che, mediante una somma da sborsarsi, l'individuo si possa soltanto liberare dal servizio di prima categoria; ma che però resti sempre obbligato al servizio di seconda categoria, specialmente in tempo di guerra.

Ho già promesso alla Camera dei Deputati che quanto prima presenterò un nuovo progetto di legge sul reclutamento dell'esercito, nel quale sarà appunto soppresso qualunque mezzo di liberazione dal servizio militare. È questa una legge assai grave, che merita molto studio, e che se ero in un tempo non molto lontano presentare al Parlamento. Ma frattanto vi è una questione urgente da regolare. I cambiamenti che si propone di introdurre nella legge del 1866 riguardano solo l'età sino alla

quale può essere concesso il riassoldamento, età che è fissata ai 33 anni pei sott'ufficiali ed ai 30 pei caporali.

Oggi non si tratterebbe che di protrarre sifatto termine di 3 anni per gli uni e per gli altri. E qui prendo volentieri l'occasione che mi è porta, per dare al Senato alcune spiegazioni intorno al modo di funzionare di questa legge. Come è noto, essa fu applicata nel 67, e fissa a 5 anni la durata del riassoldamento. Così avviene che un numero considerevole di riassoldati stia appunto per ultimare la ferma. Secondo la legge, per poter contrarre un nuovo riassoldamento devesi non eccedere il limite di età più sopra indicato. Vi sono molti ottimi sott'ufficiali che si trovano appunto nell'età di 33 anni; e se non si facesse la proposta modificazione alla legge esistente, sarebbero costretti a lasciare il servizio; mentre invece con questa modificazione noi possiamo mantenerli nell'esercito con utile grande di questo e senza carico delle finanze. Per la cassa militare poi, visto che gl'introiti furono d'assai superiori alle spese, avendo il numero delle affrancazioni concesse superato quello dei riassoldamenti, sarebbe un mezzo di rassoldare veramente alla legge, la quale prescrive che il numero dei riassoldati dev'essere eguale al numero dei liberati, ossia degli affrancati. Per queste ragioni è urgente che la presente legge venga approvata, per regolare la posizione alquanto anormale in cui ci troviamo.

Ciò però non esclude che fra sei mesi o un anno sia modificata, e le venga sostituita altra legge che regoli tutte le questioni di leva e di ferma pel servizio militare.

Qui non vi è dunque nulla di compromesso, anzi la dichiarazione già fatta dal Ministero in altra circostanza, parmi escluda qualunque dubbio, poichè con quella si prometteva di presentare un nuovo progetto di legge che regoli pure questa materia delle affrancazioni.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Mi compiaccio dell'e parole colle quali l'onorevole Ministro chiude la sua risposta; cioè quelle con cui accenna alla presentazione di un nuovo progetto di legge tendente a metter termine al sistema vigente di riassoldamento con premio; e quello che ha detto prima lo capisco perfettamente, e sono d'accordo con lui che necessiterebbe di regolarizzare la ferma del riassoldamento. Ma temeva che intorno a questa gra-

vissima questione (per dirla con le parole stesse del Ministro) dell'affrancazione, egli fosse stato influenzato, ed in ispecie dopo la dichiarazione da esso fatta alla Camera dei Deputati. Sebbene io ora non faccia più parte dell'esercito attivo, pure me ne preoccupo per l'affetto che mi leggherà ad esso per tutta la vita.

Ringrazio quindi l'onorevole Ministro della risposta che mi ha dato, e vivo tranquillo sulla sua parola.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora a quella degli articoli.

Si dà nuova lettura dell'art. 1:

« Art. 1. Gli articoli 5 e 10 della legge 7 luglio 1866, N. 3062, sono modificati come segue:

» Art. 5. I militari di bassa-forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma di anni cinque, non siano ammogliati nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

» a) I sotto-ufficiali e i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 36 i primi e 33 i secondi, non che i capi armaiuoli dopo cinque anni dalla loro nomina e non oltre i 36 anni d'età;

» b) I militari di bassa-forza dell'arma dei Carabinieri Reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo e non oltrepassino l'età di anni quaranta;

» c) I soldati fregiati della medaglia al valore militare e tutti gli uomini di bassa-forza non ricordati nelle due lettere precedenti, che, o per legge o per concessione del Ministro della Guerra percorrono la ferma permanente, qua' ora non abbiano oltrepassato l'età di anni 33, ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi.

» È data facoltà al Ministro della Guerra di ammettere a godere anticipatamente il riassoldo inerente al riassoldamento con premio i militari di cui nella lettera a) nell'atto dell'invio in congedo illimitato della classe cui appartengono, se di ferma temporanea, o che abbiano percorso un eguale periodo di servizio, se di ferma permanente, i Reali Carabinieri di cui nella lettera b) e i militari di cui nell'art. 6, dopo compiuto il sesto anno di servizio effettivo, fesse rimanendo le condizioni stabilite nelle medesime

lettere a) e b) e all'art. 6., relative agli anni di servizio per potere conseguire poi il riassoldamento con premio.

» Art. 10. Il sotto-ufficiale che abbia ultimato il periodo del riassoldamento con premio, può essere ammesso ad un secondo riassoldamento parimente con premio, semprechè non oltrepassi l'età di anni 36.

» I militari dell'arma de' Carabinieri Reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, semprechè non oltrepassino l'età di anni quaranta, non facendo ostacolo, per i soli graduati di quest'arma, la qualità di ammogliati durante il periodo del primo o del secondo riassoldamento.

» Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi di cui all'articolo 9, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma di un riassoldamento anteriore.»

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È derogato alla suddetta legge 7 luglio 1866 nelle parti contrarie alla presente. »

(Approvato.)

In assenza dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, e trovandosi presente l'onorevole Ministro delle Finanze, cominceremo la discussione del bilancio di definitiva previsione del 1871.

(Il Senatore *Segretario*, Manzoni T., dà lettura del progetto di legge:)

« Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, e reviste definitivamente per l'anno 1871, giusta la tabella A, annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di rivativa in conformità alla tariffa in vigore. »

« Art. 2. La spesa del Regno per l'anno 1871 è definitivamente approvata nella somma di lire un miliardo, quattrocento novantotto milioni, cinquantasette mila trecento ottantatré e centesimi settanta (1,498,057,383 70), ripartitamente fra i diversi Ministeri e distintamente per Capitoli, secondo la Tabella B, annessa alla presente legge. »

Si darà lettura dei capitoli, e se non si fanno osservazioni, s'intenderanno approvate tutte le categorie in essi comprese, ed io porrò solo ai voti i totali dei singoli Titoli.

(Il Senatore *Segretario*, Manzoni T. legge:)

PARTE I. — ENTRATA

(escluso l'Asse Ecclesiastico).

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

*Imposta fondiaria.*

Tassa sui fondi rustici . . . . .	L. 145,000,000 »
Tassa sui fabbricati . . . . .	» 52,940,393 85
	<hr/>
	197,940,393 85

(Approvato.)

*Imposta sui redditi di ricchezza mobile.*

Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	L. 156,610,377 51
	(Approvato.)

*Tassa sulla macinazione.*

Tassa sulla macinazione dei cereali dell'anno 1871 . . . . .	L. 35,500,000 »
Tassa sulla macinazione dei cereali degli anni 1869 e 1870 . . . . .	» 8,000,000 »
	<hr/>
	43,500,000 »

(Approvato.)

*Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.*

Tassa sulle successioni . . . . .	L. 20,000,000 »
Tassa sui redditi delle manimorte »	5,686,205 75
Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri Istituti di credito »	3,100,000 »
Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie . . . . .	» 6,800,000 »
Tassa di registro . . . . .	» 37,500,000 »
Tasse ipotecarie . . . . .	» 4,300,000 »
Carta bollata e bollo . . . . .	» 20,954,200 »
	<hr/>
	107,340,105 75

(Approvato.)

*Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione.*

Tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia . . . . .	L. 100,000 »
Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri da fuoco . . . . .	» 900,000 »
	<hr/>
	1,000,000 »

(Approvato.)

*Dazi di confine.*

Dogane e diritti marittimi . . . . .	L. 81,500,000 »
	(Approvato.)

*Dazi interni di consumo.*

Dazi interni di consumo . . . L. 79,674,907 52  
(Approvato.)

*Private.*

Tobacchi . . . . . L. 74,378,192 22  
Sali . . . . . » 71,000,000 »

148,378,192 22

(Approvato.)

*Lotto.*

Lotto . . . . . L. 95,613,096 16  
(Approvato.)

*Proventi di servizi pubblici.*

Poste . . . . . L. 20,550,000 »  
Telegrafi . . . . . » 7,278,379 51  
Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato . . . » 2,597,892 05  
Proventi delle cancellerie giudiziarie . . . . . » 4,200,000 »  
Diritti ed emolumenti catastali » 1,002,606 01  
Tasse del pubblico insegnamento » 2,000,000 »  
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero » 776,867 42  
Diritti di verificaione dei pesi e delle misure . . . . . » 2,000,000 »  
Saggio e garanzia di metalli preziosi . . . . . » 593,333 89  
Proventi eventuali delle zecche » 31,315 83  
Proventi degli Archivi dello Stato » 14,000 »  
Concessioni diverse governative » 4,207,500 »  
Monta dei cavalli-stalloni » 95,000 »  
Prodotti diversi di dateria in Roma » 25,000 »  
Prodotto delle stampe amministrative e governative ecc., nella provincia di Roma . . . . . » 10,000 »

45,381,894 71

(Approvato.)

*Entrate eventuali.*

Multe e pene pecuniarie inflitte dalle Autorità giudiziarie . . . . . L. 840,000 »  
Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed alla operazioni catastali . . . » 400,000 »  
Multe per contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure e sulla macinazione dei cereali . . . . . » 52,000 »  
Entrate eventuali diverse pei Ministeri . . . . . » 8,722,075 67

10,014,075 67

(Approvato.)

*Rendite del patrimonio dello Stato.*

Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato L. 18,000,000 »  
Interessi di titoli di debito pubblico, di Azioni industriali e di credito » 9,404,368 57  
Fondo d'ammortizzazione nel Veneto . . . . . » 10,000 »  
Rinfranco degli interessi sui certificati di consolidato romano di speciale emissione, concambiati con titoli del prestito 1860-1864, dipendentemente dalla sovrana Disposizione del 26 agosto 1868 . . . . . » 780,265 »

28,194,633 57

(Approvato.)

*Rendite di patrimoni amministrativi.*

Rendite di enti speciali amministrati dal Demanio dello Stato L. 270,000 »  
(Approvato.)

*Rimborsi e concorsi nelle spese.*

Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato . . . . . L. 24,524,246 96  
Ricupero di somme anticipate dallo Stato per spese censuarie . . . . . » 6,294 50  
Rimborso di spese di coazioni e di anticipazioni . . . . . » 340,000 »  
Proventi delle carceri . . . . . » 1,781,110 78  
Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni . . . . . » 5,000,000 »  
Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate (legge 11 agosto 1870, N. 5784, e regio Decreto 14 stesso mese, N. 5794) » 14,579,362 09  
Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle Obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici . . . . . L. 341,942 77

46,572,957 10

PRESIDENTE. Chi approva il Titolo I, *Entrata ordinaria*, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa al Titolo II.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. legge:)

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

Concorsi e rimborsi per opere stradali straordinarie . . . . . L. 265,228 87

Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi . . . . . L.	515,980 18
Restituzione di anticipazioni a Società diverse, concessionarie del servizio postale marittimo . . . . . »	933,333 36
Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate e di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie . . . . . »	781,701 24
Concorso del Governo francese nella spesa per il traforo delle Alpi »	13,320,000 »
Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti, deduzione fatta della somma di quattro milioni di lire a titolo di fondo di riserva (articolo 27 della legge 17 maggio 1863, n. 1270) . . . . . L.	3,000,000 »
Capitale ricavabile da rendita da emettersi . . . . . »	26,571,086 83
Prestito di 45 milioni da farsi dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia per effetto della convenzione 4 gennaio 1869, approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 5857 . . . . . »	33,661,206 42
Rate dovute al Governo dal municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce (legge 31 dicembre 1870, n. 6177) . . . . . »	3,000,000 »
Somma che lo Stato deve procurarsi mediante alienazione di Buoni del Tesoro per conto della Società delle ferrovie romane, in compenso di egual somma accreditata alla medesima nella liquidazione, di cui al capitolo 608 del bilancio passivo delle finanze pel 1870 per interessi di Buoni del Tesoro pagati negli anni 1868, 1869 e 1° semestre 1870 . . . . . »	5,831,075 18
Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) . . . . . »	2,037,816 »
Rimborso delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (legge 2 aprile 1865, n. 2326, e regio Decreto 11 maggio 1865, n. 2325) . . . . . »	300,000 »
Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato . . . . . »	800,000 »
Vendite di carbon fossile esistente nei magazzini secondari della regia marina, e di vecchio materiale navale . . . . . »	650,000 »

Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e pro lotto della vendita di tavola di ragguglio L.	12,000 »
Tassa a carico dei comuni della provincia di Roma, in ordine all'editto 7 ottobre 1854 . . . . . »	510,936 54
Capitale ricavabile dalla vendita dei titoli di rendita venuti in proprietà dello Stato . . . . . »	1,099,375 32
Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche . . . . . »	998,819 46
Affrancamento del Tavoliere di Puglia . . . . . »	2,819,155 60
Tonnara di Porto Paglia . . . . . »	381,690 45
Prezzo della cessione delle terme d'A. qui . . . . . »	226,000 »
Capitale ricavabile dalla vendita dei beni di conto dell'istruzione pubblica in Sicilia, amministrati dal demanio . . . . . »	200,000 »
Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privativa . . . . . »	500,000 »
Importo dei tabacchi esistenti alla sera del 22 ottobre 1870 presso le Manifatture e nei magazzini di deposito e di vendita della provincia di Roma, che vengono ceduti alla Società per la Regia cointeressata, in virtù degli articoli 3 e 9 della Convenzione 25 luglio 1868, approvata colla legge 24 agosto stesso anno, n. 4544 . . . . . »	1,824,934 82
Summe da pagarsi nel 1871 dai Comuni a sconto del loro debito per Dazio di consumo a tutto dicembre 1869 (articoli 2 e 3 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784) . . . . . »	11,175,012 38
Residui attivi dell'anno 1870 e retro non aventi riferimento ai Capitoli iscritti nello stato di prima previsione pel 1871 . . . . . »	80,000,000 »
	191,448,352 60

(A: provato.)

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Vorrei pregare il sig. Ministro di Finanze di dirmi se in questo *Concorso dei Corpi Morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi* sia compreso anche quello che si chiamava lo Stato Pontificio, giacchè, quando ciò fosse, io dovrei muovere una questione sui porti del littorale romano e sulla navigabilità del Tevere. Sic-

come non vorrei che colla votazione della Categoria 50 or ora letta venisse pregiudicata la questione, e siccome non vorrei d'altra parte, quando ciò non fosse, far perdere un tempo prezioso al Senato, così, prima di estendermi in questo argomento, pregherei il Ministro a darmi una spiegazione in proposito.

Io so che furono dati appalti a lunghe scadenze per opere fluviali negli Stati ex-pontificii, appalti che temo dannosi alla navigazione: per ora non me ne preoccupo, ma temendo che il voto del Senato su questo capitolo possa in qualche modo pregiudicare la questione, che io credo della più alta importanza per la provincia di Roma, desidererei, ripeto, uno schiarimento dal Ministro.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** I concorsi, di cui al Capitolo 50 del Bilancio delle Entrate, sono specificati nel bilancio di prima previsione del 1871, che era stato presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati.

In detto Bilancio a pagina 95 si legge che concorrono in dette spese il Comune di Bosa, e varie provincie napoletane, come Bari, Chieti, Potenza, Cosenza, Napoli, Salerno, Castellammare, ma non figurano le provincie ex-pontificie, che, per quanto io sappia, non sarebbero interessate in questa questione.

Del resto, se l'onorevole Senatore Bixio vuol sollevare una questione su tal proposito, sarebbe forse meglio aspettare, anche perchè si trova assente il Ministro dei Lavori Pubblici, il quale in questa questione è certo più interessato di quel che lo sia il Ministro delle Finanze, trattandosi di esaminare contratti speciali di cui egli potrà discorrerne con maggior fondamento. Quindi io considererei le parole del Senatore Bixio come una specie di annuncio di interpellanza, la quale potrebbe venir fissata ad altro giorno, nel qual caso mi metterei d'accordo col mio Collega dei Lavori Pubblici.

**Senatore GADDA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore GADDA.** Mi permetterò di osservare all'onorevole Senatore Bixio che il concorso dei Corpi morali di cui parla questo Capitolo, non può riferirsi alla navigazione del Tevere. Se ho ben compreso le sue parole, mi parve che l'onorevole Bixio accennasse ad un concorso di Corpi morali ai lavori che si fanno sul Te-

vere; se questa è la sua domanda, e se io la ho ben compresa, potrei essere in grado di tranquillarlo su questo proposito, perchè non mi consta che il contratto della navigazione sul Tevere porti verun rimborso allo Stato.

Quanto al concorso dei Corpi morali a cui quest'articolo si riferisce, mi pare s'intenda solo di quelle opere che si intraprendono dallo Stato, e che stanno in parte a carico di esso ed in parte dei Comuni.

Questi non sono che rimborsi di spese, che lo Stato ha fatto per conto del Comune, o di altri Corpi morali.

**Senatore BIXIO.** Se il signor Presidente mi dà la parola, e il Senato me lo concede, risponderò alla domanda che mi fa l'onorevole Ministro delle Finanze, e nello stesso tempo all'onorevole Senatore Gadda.

Or dunque, giacchè siamo sull'argomento, mi pare che possiamo esaminarlo in qualche modo, riserbandomi di farlo più ampiamente a suo tempo.

*Entrate straordinarie* sono, precisamente come egli dice, rimborsi delle opere che lo Stato fa e in cui concorrono o per consorzio, o per ragione altra qualunque (a termini della legge sui Lavori Pubblici) i Comuni, le Provincie, e in cui possono anche concorrere delle Società speciali cointeressate collo Stato; ma la risposta dell'onorevole Ministro delle Finanze mi ha tranquillizzato. Però egli ha soggiunto che avendo io qualche dubbio, era bene che mi spiegassi, e che egli si sarebbe poi messo d'accordo col suo Collega dei Lavori Pubblici per gli opportuni provvedimenti.

Ho riletto e studiato in questi giorni l'opuscolo pubblicato dall'Ingegnere Giordano, che porta per titolo: *Cenni sulle condizioni fisico-economiche di Roma e suo territorio*, e rilevato da esso, che il rimorchio sul Tevere tanto sotto, che sopra Roma, sindove è navigabile il fiume, è concesso per anni 30, dal 1869, ad una Società. So da un'altra fonte che la concessione comprende insieme il dragaggio del fiume, ed i lavori ordinari e straordinari, preveduti e prevedibili, con privilegio esclusivo per tutti, e compartecipazione del Governo pel rimorchio, i cui prezzi sarebbero fissati da tariffe speciali.

Questa Compagnia non ha però obbligo che di mantenere due vapori di 30 a 40 cavalli, che servono appena per rimorchiare come si rimorchiava un tempo, e coi quali quegli che firmava credeva che si sarebbe rimorchiato per

36 anni sul Tevere. Ma siccome io considero il Tevere molto diversamente da quello che lo considerava l'ex-governo pontificio che ha firmato quel contratto, e m'immagino che nel Tevere da Orte a Civitavecchia si possano riorchiarare ben altre navi, se il diritto che ha quella Società durasse, se non lo si potesse modificare con una legge, pur rispettando i diritti acquisiti, esso sarebbe pernicioso.

Di più, in quel contratto si comprendono i lavori del porto di Fiumicino, delle foci del fiume, e per me il Tevere è un fiume dei più navigabili dell'Italia; questa è tutta una questione commerciale militare e marittima, di approvvigionamento della Capitale, che ognuno comprende, quando si sa che il Tevere è alimentato dalle sorgenti degli alti monti calcarei dell'Appennino, le quali gli danno una minima più che doppia di quella della Senna a Parigi.

A chi poi abbia posto mente alle cifre dell'idrometro di Ripetta, e non abbia perduto la memoria delle inondazioni, parrà impossibile che il contratto possa legare per i lavori urgenti per salvare la Capitale dall'inondazioni, lavori che la Società non immaginava certo di eseguire mai. Per tutte queste ragioni che accenno appena, pensai di richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sul grave argomento che sorgerà a tempo opportuno, e che spero non sia pregiudicato dal voto del Bilancio nell'altro ramo del Parlamento.

Io era presente quando si discuteva questa parte del bilancio; ma da una tribuna ove occorre il canocchiale per vedere un deputato e il coracetto acustico per sentire, non mi fu dato accertarmi se venisse fatta la questione che ora io ho promossa.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Confesso di non avere altra conoscenza della questione cui allude l'onorevole Senatore Bixio, se non quella che risulta dalla lettura di quell'interessantissimo libro di cui ha fatto cenno.

Ciò non ostante mi farò un dovere di esporre al mio Collega, il Ministro dei Lavori Pubblici, l'intendimento dell'onorevole Bixio, di trattare la questione in Senato.

Nel mio Dicastero ho già tante cose a cui pensare, che non potrei veramente occuparmi di siffatta questione, sebbene convenga col l'onorevole Senatore che è questione interes-

santissima non solo per Roma, ma per tutto il Regno.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente, se non vi sono altre osservazioni, si metterà ai voti il Titolo II della Parte I.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora la PARTE 2.<sup>a</sup>

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I.

Entrata ordinaria.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. legge:)

Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 . . . . .	L.	13,727,670 22
Rendita di canoni, censi, capitali ed altre annue prestazioni . . . . .		317,810 »
Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 »		664,000 »
Totale L.		14,709,480 22

Chi approva questo Titolo I della Parte II, *Entrata ordinaria*, si alzi.

(Approvato.)

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico L.	47,577,241 19
Rimborsi e prodotti di natura varia ed eventuale . . . . .	90,000 »
Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (articolo 5 della legge 15 agosto 1867), comprese le rate di tassa che scadono nel 1871 per gli svincoli e le rivendicazioni compiute a tutto il 1870 »	7,051,305 28
Prezzo di alienazioni dei certificati di rendita e di affrancazione di canoni e ricupero di capitali ceduti da enti morali ecclesiastici a complemento della tassa straordinaria del 30 per cento (articolo 18 della legge 15 agosto 1867) . . . . .	678,600 »
Tassa del 30 per cento sulle corporazioni religiose in Lombardia »	835,000 »
Fondo di cassa degli agenti della	

riscossione pel ramo <i>Asse Ecclesiastico</i> al chiudimento degli esercizi 1869 e 1870 . . . . .	L.	1,050,505 16
Totale L.		57,282,651 63

Chi approva questo Titolo II della Parte II, *Entrata straordinaria*, si alzi.  
(Approvato.)

**RIEPILOGO.**

**PARTE PRIMA.**

**Entrata (escluso l'Asse ecclesiastico).**

TITOLO I. — Entrata ordinaria.	Imposta fondiaria . . . . .	L.	197,940,393 85
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	»	156,610 377 51
	Tassa sulla macinazione . . . . .	»	43,500,000 »
	Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari . . . . .	»	107,340,405 75
	Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione . . . . .	»	.1,000,000 »
	Dazi di confine . . . . .	»	81,500,000 »
	Dazi interni di consumo . . . . .	»	79,074,907 52
	Privative . . . . .	»	148,378,192 22
	Lotto . . . . .	»	95,613,096 16
	Proventi di servizi pubblici . . . . .	»	45,381,894 71
	Entrate eventuali . . . . .	»	10,014,075 67
	Rendite del patrimonio dello Stato . . . . .	»	28,194,633 57
	Rendite di patrimoni amministrati . . . . .	»	270,000 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	»	46,572,957 10

1,041,390,934 06

TITOLO II. — ENTRATA STRAORD. L. 191,448,352 60

1,232,839,286 66

PRESIDENTE. Chi approva il Riepilogo della Parte I, si alzi.  
(Approvato.)

**PARTE SECONDA.**

**Entrata dell'Asse ecclesiastico.**

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA L.	14,709,480 22
TITOLO II. — ENTRATA STRAORD. »	57,282,651 63
<hr/>	
	71,992,131 85

PRESIDENTE. Chi approva il Riepilogo della Parte II, sorga.  
(Approvato.)

*Riassunto generale.*

Entrata ordinaria . . . . .	L.	1,056,100,414 28
Entrata straordinaria . . . . .	»	218,731,004 23
Totale L.		1,304,831,418 51

PRESIDENTE. Chi approva il Riassunto generale dell'Entrata ordinaria e straordinaria, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

PRESIDENTE. Essendo approvate tutte le Tabelle riguardanti l'entrata, metto ai voti il primo articolo della legge, di cui do nuova lettura:

« Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1871, giusta la Tabella A, annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alla tariffa in vigore. »

Chi approva questo articolo, si alzi.  
(Approvato.)

Essendo presente il sig. Ministro di Grazia e Giustizia, si sospenderà la discussione dei bilanci, e si procederà a quella del progetto di legge che dà facoltà al Governo di aumentare in via provvisoria il numero dei Consiglieri della Corte d'appello di Genova.

Darò prima lettura dell'articolo proposto dal Ministero.

« Articolo unico. È data facoltà al Governo di aggiungere provvisoriamente alla Corte di appello di Genova due o tre Consiglieri secondo il bisogno. »

L'Ufficio Centrale propone invece questo articolo:

« Articolo unico. È data facoltà al Governo d'aggiungere temporaneamente alla Corte di appello di Genova un Presidente di Sezione e tre Consiglieri. »

La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome si tratta di aumentare in via provvisoria il numero dei Consiglieri della Corte di appello di Genova, per sopperire ai bisogni attuali del servizio, così proporrei al Senato di modificare l'articolo che ha proposto l'Ufficio Centrale, lasciando facoltà al Governo sia di aggiungere un Presidente di Sezione e 3 Consiglieri, sia di aggiungervi invece 4 Consiglieri secondo l'esigenze del servizio. Il Senato sa che vi sono molti casi in cui non è necessario creare una nuova Sezione e nominare un Presidente, il quale trovandosi a far parte di una Se-

zione temporanea, rimarrebbe poi fuori di ufficio, quando questa necessità venisse a cessare. Ecco perchè proporrei al Senato ed all'Ufficio Centrale, di redigere l'articolo nel modo seguente:

« È data facoltà al Governo di aggiungere temporaneamente alla Corte di Appello di Genova un Presidente di Sezione e tre Consiglieri, ovvero quattro Consiglieri, secondo le esigenze del servizio. »

**PRESIDENTE.** Accetta la Commissione la proposta dell'onorevole Ministro?

Senatore **ASTENGO**, *relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Ministro, perchè si raggiunge lo stesso scopo a cui si mirava.

**PRESIDENTE.** Rileggo dunque l'articolo così modificato:

« È data facoltà al Governo di aggiungere temporaneamente alla Corte di Appello di Genova un Presidente di Sezione e tre o quattro Consiglieri, secondo le esigenze del servizio. »

Poichè l'Ufficio Centrale consente e non vien fatta opposizione, quest'articolo unico sarà votato per isquittinio segreto insieme alle altre leggi.

Ora ri, renderemo la discussione dei Bilanci.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Siccome una parte notevole dello stato di prima previsione delle spese relative al Ministero delle Finanze, di cui ora si dovrebbe dare lettura, si riferisce a spese obbligatorie, per dotazioni, rimborsi e via discorrendo, non so se sia di grande utilità il leggerlo capitolo per capitolo; perciò io mi permetterei di far notare al Senato che sarebbe forse meglio dare lettura soltanto dei ricapitoli.

Questo io dico per non far perder tempo al Senato, avendo sempre osservato che su questa parte del bilancio delle spese obbligatorie vi è sempre stato poco a ridire.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare all'onorevole Ministro che l'uso seguito finora dal Senato è diverso. Domando però alla Commissione quale sia il suo avviso a questo riguardo.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io veramente nel fare la mia proposta non aveva altro intendimento che di risparmiare tempo al Senato. Aggiungerò che d'ora innanzi si dovrà votare due Bilanci all'anno, quello cioè di prima previsione, che

da luogo ad una discussione più particolareggiata, e quella del Bilancio di definitiva previsione.

Ora, siccome l'anno è già al suo termine, e non si tratta in certo qual modo che di regolarizzare fatti compiuti, sotto questo punto di vista parmi che la mia proposta possa essere accolta.

Senatore **CACCIA**, *Relatore*. La Commissione se ne rimette alla saviezza del Senato.

**PRESIDENTE.** Ed è appunto per questo che io lo debbo interrogare in proposito. I signori Senatori hanno intesa la proposta dell'onorevole Ministro, di non leggere cioè tutte le Categorie delle spese, capitolo per capitolo, ma leggerne solamente il riassunto, e la somma totale.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** La proposta è di non dar lettura dei singoli Capitoli con tutte le somme relative in lire e centesimi, ma di leggere le Categorie che sono riassunte alla pagina 34 del progetto di legge, e l'ammontare delle spese per ogni categoria; per cui si direbbe: debito consolidato L. 274,685,890 69, debiti iscritti separatamente nel Gran Libro, ecc., senza dar lettura dei quaranta o cinquanta capitoli, che compongono queste Categorie.

Senatore **SCIALOIA**. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **SCIALOIA**. Io credo che il Senato si possa rimettere alla saviezza dell'onorevole suo Presidente, per non dar tanta solennità a questa proposta, che è fatta dal Ministro unicamente come un consiglio per risparmiare tempo.

Io non vorrei che la solennità di una votazione del Senato venisse a stabilire un precedente da cui poi si potesse trarre qualche argomento in ordine alla competenza del Senato medesimo. Ripeto che la questione è solo di guadagnar tempo, e ciò anche in grazia del Calendario, che segna già il 19 dicembre. Per queste ragioni, io son d'avviso che il Senato possa, com'io diceva, rimettersene alla saviezza del suo Presidente.

**PRESIDENTE.** È precisamente in questo solo senso di risparmiare tempo, che s'intende fatta la proposta dell'onorevole Ministro.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Desidererei di aggiungere due parole. Sarebbe stato per verità poco conveniente che fosse partita da questi banchi una proposta, la quale non corrispondesse al-



TITOLO II.

Spesa straordinaria . . . . . L.	20,419,091 02
(Approvato.)	
Capitoli aggiunti per residuo 1870 e retro . . . . . »	91,815,161 29
<hr/>	
Totale L.	264,229,881 »

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Riepilogo di questa Parte II, si alzi.  
(Approvato.)

PARTE TERZA.

Asse ecclesiastico.

TITOLO I.

Spesa ordinaria . . . . . L.	17,540,861 64
(Approvato.)	

TITOLO II.

Spesa straordinaria . . . . . L.	4,227,399 04
(Approvato.)	
<hr/>	
Totale L.	21,768,260 68

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Riepilogo della Parte III, voglia sorgere.  
(Approvato.)

PARTE QUARTA.

Fondo di riserva . . . . . L.	4,853,083 66
(Approvato.)	

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Riepilogo della Parte IV, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

RIASSUNTO GENERALE.

Parte 1. <sup>a</sup> Debito pubblico, guarentigie e dotazioni . . . . . L.	719,588,298 02
(Approvato.)	
Parte 2. <sup>a</sup> Spesa d'amministrazione e privative . . . . . »	264,229,881 00
(Approvato.)	
Parte 3. <sup>a</sup> Asse ecclesiastico . . . . . »	21,768,260 68
(Approvato.)	
Parte 4. <sup>a</sup> Fondo di riserva . . . . . »	4,853,083 66
(Approvato.)	
<hr/>	
Totale generale L.	1,010,439,523 36

PRESIDENTE. Chi approva il Totale generale, si alzi.  
(Approvato.)

Si passa ora al Bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. legge:)

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale . . . . . L.	431,232 72
(Approvato.)	
Amministrazione giudiziaria . . . . . »	30,218,926 70
(Approvato.)	
Culti . . . . . »	776,504 85
(Approvato.)	
Spese diverse e comuni . . . . . »	209,163 67
(Approvato.)	

TITOLO II.

Spesa straordinaria . . . . . L.	1,490,347 79
(Approvato.)	
Capitoli aggiunti per residui del 1870 e retro, non aventi riferimento a quelli iscritti nello stato di prima previsione pel 1871 . . . . . »	1,935,990 57
(Approvato.)	

RIEPILOGO.

Titolo I. — Spesa ordinaria . . . . . L.	31,635,827 94
(Approvato.)	
Titolo II. — Spesa straordinaria »	1,935,990 57
(Approvato.)	

Totale generale L. 33,571,818 51

PRESIDENTE. Chi approva il Totale generale del Riepilogo, si alzi.  
(Approvato.)

PRESIDENTE. Segue ora il Bilancio degli Affari Esteri.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Vedo che non è presente il Ministro degli Affari Esteri, ma credo che il Ministro delle Finanze, o quello della Marina potrà rispondere forse per lui.

Io vorrei fare una raccomandazione, per quanto capisca che, trattandosi di bilanci di anno quasi scaduto, non si è più in tempo.

In questo Titolo I si comprendono . . .

PRESIDENTE. Le farei osservare che si tratta ora dei bilanci definitivi del 1871.

Senatore BIXIO. Lo capisco, e mi limiterò per questo ad una raccomandazione; ma siccome in questo Titolo si comprende il personale all'estero, e segnatamente i Consolati, prendo questa occasione per raccomandare al Ministro degli Affari Esteri ed a quello della Marina di tener conto del bisogno che la marina ha all'e-

stero di Consoli di carriera, segnatamente nelle regioni dell'estremo Oriente.

Noi ne manchiamo quasi assolutamente.

Io non ho che a citare un fatto all'onorevole Ministro della Marina su questa grave questione, ed accennerò uno dei punti più importanti delle colonie inglesi, od almeno delle stazioni navali inglesi, Hong-Kong e nei paraggi del fiume di Canton.

Vi è in questo momento, e da qualche tempo, e non so per quanto durerà, una pirateria terribile.

Terribile tanto, che i bastimenti da guerra inglesi sono qualche volta messi in fuga e non di rado anche corrono pericolo di essere catturati. Il brigantaggio cinese sulle coste dell'Impero Celeste ha assunto da qualche tempo a questa parte caratteri tali, da destare serie apprensioni e ispirare molte preoccupazioni a tutti i naviganti.

Se il Ministro della Marina volesse anche stare ai rapporti che certamente avrà della missione della *Clotilde*, vedrebbe di quanta importanza sarebbe un Console a Hong-Kong, che servirebbe anche a sorvegliare certe operazioni che si compiono a Macao. Anche le Isole Filippine esigono un Console, e queste autorità consolari abbisognano d'uno stazionario della Marina militare, stazionario che dovrebbe essere più permanente di quello che non lo sia stato fin qui. Quello che dico delle regioni cinesi e delle filippine s'intende detto anche della regione indiana soggetta al dominio olandese dove non abbiamo Consoli di carriera.

Ho veduto dalla Relazione della Camera dei Deputati sul Bilancio, che l'onorevole Guerrieri Gonzaga fa plauso alle disposizioni ministeriali che concernono il Consolato che s'intende stabilire a Singapore; vi faccio plauso io pure, ma desidero che le mie raccomandazioni siano prese in considerazione dai Ministri degli Esteri e della Marina.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Io credo poter assicurare l'onorevole Senatore Bixio che il Governo si preoccupa vivamente dell'istituzione dei Consoli nei mari delle Indie e del Giappone. Trovo nel Bilancio la somma bastantemente all'uopo accresciuta, e vi è aggiunta la spesa per lo stabilimento d'un Consolato a Singapore, il cui titolare dev'essere già stato nominato.

Io credo eziandio che si procederà allo stabilimento di altri Consolati nei punti più importanti delle regioni orientali; e dichiaro, che, per parte mia, nel piano organico della marina che non ha guari ho presentato alla Camera dei Deputati, ho tenuto conto de' grandi bisogni accennati dall'onorevole Senatore Bixio, ed ho per intanto stabilito il rinforzo di una corvetta nella stazione navale di quei mari.

Senatore BIXIO. Se mi permette il signor Presidente, aggiungerei poche parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Ringrazio il signor Ministro della Marina che, da quel valentuomo che egli è, prende a cuore l'interesse delle nostre relazioni commerciali coll'Oriente.

Mi permetta ancora il Senato, onde persuaderlo del grande interesse che ha per noi l'argomento, che io aggiunga alcuni importanti ragguagli sul nostro commercio nelle regioni orientali.

Nonostante l'incaglio che ha dovuto recare al commercio la febbre gialla, che desolò alcune contrade dell'America meridionale, parecchie Case di commercio di Genova inviarono in questi ultimi mesi navi in Oriente, ed abbiamo veduto stabilirsi dei banchi nazionali a Manilla con milioni di credito aperto in Europa; si lavora per stabilirle a Singapore, a Bombay e Calcutta; e pendono trattative per stabilirne in varii punti dell'Arcipelago olandese.

Insomma il nostro Commercio marittimo va a prendere un tale indirizzo da confortarci; ma è più che mai necessario che il Governo vigili nel modo poco prima indicato dal Ministro della Marina.

PRESIDENTE. Esaurito questo incidente, si passa alla lettura del Riepilogo:

#### RIEPILOGO.

TITOLO I. — Spesa ordinaria L. 5,008,681 00

TITOLO II. — Spesa straord. » 200,558 00

Totale generale L. 5,212,239 00

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Riepilogo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo l'ora avanzata, si rimanderà a domani il seguito della discussione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Chieggo scusa della mia indiscretezza; ma siccome io sarò dimani molto occupato alla Camera dei Deputati, pregherei il Senato a voler continuare oggi la discussione dei bilanci.

*Voci.* Ma siamo ormai al buio.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Allora non insisto.

Mi permettano di presentar loro una Tabella

che va unita al bilancio di previsione definitiva del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro, della presentazione di questa Tabella, la quale verrà mandata alle stampe, e distribuita agli Uffici.

Domani i signori Senatori sono convocati al tocco negli Uffici; alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5).